

## **PROCEDURA INFORMATIVA CONGRUITA'**

### ***Invio alert ai soggetti interessati***

*Alla luce della normativa vigente in tema di congruità e delle valutazioni effettuate nel corso delle riunioni della Commissione Congruità delle parti sociali, si riporta di seguito l'ipotesi di procedura informativa, che il sistema CNCE\_Edilconnect veicola per il tramite della Cassa competente, per l'impresa affidataria e per il committente, suddivisa tra appalti pubblici e privati, al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa stessa con particolare riguardo alla richiesta dell'attestazione.*

#### **APPALTO PUBBLICO**

1. A seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE\_EdilConnect, quest'ultima genera una mail-pec all'impresa affidataria e al committente, informandoli che, ai sensi del DM n. 143/21, l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell'impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.

Nell'ipotesi in cui l'impresa *affidataria, anche non edile*, non abbia inserito il cantiere in CNCE\_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE\_Edilconnect all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell'andamento della congruità.

3. Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, *20 gg prima della fine dei lavori* invio di una Pec all'impresa affidataria e al committente con la quale si informa che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale.

4. *Alla data di chiusura del cantiere*, in caso di omessa richiesta della congruità:

- 4.1** *se il cantiere risulta congruo*, la Cassa, tramite Pec, invita l'impresa affidataria e il committente a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale [www.congruitànazionale.it](http://www.congruitànazionale.it) accedendo alla funzione "verifica attestazione congruità" e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec;
- 4.2** *se il cantiere non risulta congruo*, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (*es. chiusura cantiere 16 aprile → 1° giugno*), la Cassa invia tramite Pec una nuova informativa al committente e all'impresa affidataria, con cui si segnala che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione, con avviso di non procedere al pagamento del saldo finale (per il committente). Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

È importante sottolineare che l'automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità e, di conseguenza, il sistema CNCE\_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell'inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

***Si precisa che quest'ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023.***

### **LAVORI PRIVATI**

1. A seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE\_Edilconnect, quest'ultima genera una Pec all'impresa affidataria informandola che ai sensi del DM n. 143/21 l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell'erogazione del saldo finale del committente.

Nell'ipotesi in cui l'impresa *affidataria, anche non edile*, non abbia inserito il cantiere in CNCE\_Edilconnect ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una Pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE\_Edilconnect all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell'andamento della congruità.
3. Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, *20 gg prima della fine dei lavori* invio di una Pec all'impresa affidataria con la quale si informa che l'erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l'attestazione di congruità.
4. Alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità:
  - 4.1 *se il cantiere risulta congruo*, la Cassa, tramite Pec, invita l'impresa affidataria a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale [www.congruitànazionale.it](http://www.congruitànazionale.it) accedendo alla funzione "verifica attestazione congruità" e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec.
  - 4.2 *se il cantiere non risulta congruo*, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (*es. chiusura cantiere 16 aprile → 1° giugno*), invio tramite Pec di una nuova informativa all'impresa affidataria con cui si segnala che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione. Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

E' importante sottolineare che l'automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità

e, di conseguenza, il sistema CNCE\_Edilconnect evidenzierà sin dal momento dell'inserimento del cantiere le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

***Si precisa che quest'ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023***

\*\*\*

*Qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o privato (quest'ultimo per un'opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE\_Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo Pec all'impresa affidataria, per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruità.*